

SEMINARIO INFORMATIVO

L.R. 2/2009: i nuovi indirizzi regionali per l'individuazione delle aree sciabili e la classificazione della piste da sci

***Relatore: Dott. Germano Gola: Responsabile del Settore "Sport e Tempo Libero"
DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO***

13 maggio 2025



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- **Decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021**

"Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali"

- **Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009**

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 - 454 del 2 dicembre 2024**

"Indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 26.01.2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-526 del 16 dicembre 2024**

"Legge regionale n. 2/2009, articolo 6, comma 1. Approvazione dei criteri per la classificazione delle piste da sci di discesa e sci di fondo. Revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019"

DEFINIZIONI 1/2: Art. 2 – Definizioni (art. 2 c. 1 del D.Lgs n. 40 del 28-02-2021):

Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

DEFINIZIONI 2/2: (art. 4 c. 1 della L.R. 2/2009)

AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO: " *tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale*"

attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o riordino (ASa)

parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse (ASpa)

bacini idrici necessari per l'innevamento programmato (Ab)

nuove Aree sciabili e di sviluppo montano (ASn)

le variazioni delle Aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate

le Aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative (AE)

DESTINATARI: (Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009, artt. 5 e 5bis):

• **I COMUNI**

"I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano paesaggistico regionale"

" La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata."

COSA CAMBIA 1/5:

DGR n. 21 - 454 del 2-12-2024 (allegato tecnico)

Definizioni di Aree sciabili e di sviluppo montano:

- a) già attrezzate e quelle eventualmente interessa-te da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- b) parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento di piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- c) del tutto prive di infrastrutture e attrezzature, nelle quali si intende programmare lo sviluppo di interventi infrastr. per la pratica di sport invernali;
- d) zone nelle quali siano presenti o si intendano realizzare i bacini idrici per l'innevamento programmato;
- e) le variazioni alle tipologie di Aree precedentemente individuate;
- f) le aree destinate, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative durante il periodo estivo, a condizione che le **stesse** siano funzionalmente connesse alla presenza di infrastrutture e impianti di risalita destinati alla pratica degli sport invernali

DGR 89-130239 del 30-12-2009 (Revocata)

- ASa: aree sciabili già attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- ASpa: aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- ASn: aree sciabili nuove;
- AB: aree per bacini idrici per innevamento programmato.

COSA CAMBIA 2/5:

(p.to.4 - All. "A" alla DGR 21-454/2024/XII del 2 dicembre 2024 – BUR n. 49 del 5 dicembre 2024)

DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA

A. Relazione illustrativa (N.B. rinvio e corrispondenza con tutte le tavole di progetto)

B. Corografia in scala 1:10.000

C. Ortofotocarta in scala 1:10.000

D. Tavole di individuazione delle Aree sciabili

- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili al **PRGC** vigente
- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili su estratti della **tavola P2** "Beni paesaggistici" e della **tavola P4** "Componenti Paesaggistiche" del "Piano Paesaggistico regionale" (Ppr)
- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili rispetto alla presenza di aree protette della Rete Ecologica regionale (LR 19/2009) e Siti della Rete "Natura 2000" (Dir. "Habitat" 92/43 CE e dir. "Uccelli" 79/409 CE)
- Sovrapposizione della perimetrazione delle Aree sciabili alla **cartografia del dissesto** contenuta nel PRGC.
- Sovrapposizione della perimetrazione Aree sciabili rispetto alla situazione valanghiva riportata nel **"Sistema Informativo Valanghe" (SIVA)**, che ne riprenda coerentemente la simbologia da esso adottata.

COSA CAMBIA 3/5:

Invio digitale: 2.2 La deliberazione comunale dell'organo competente, unitamente alla documentazione tecnica... è trasmessa al Settore competente in materia di Aree sciabili, all'indirizzo:

sport@cert.regione.piemonte.it

1.2) ... I Comuni devono trasmettere la proposta di individuazione e/o variazione delle Aree sciabili alla Regione Piemonte

Pre-istruttoria: 2.3 Il Settore competente ... effettua una pre-istruttoria documentale, finalizzata ad accertare la completezza degli elaborati prodotti e la rispondenza alle specifiche indicate (per la produzione della documentazione; previsto un servizio di consulenza preistruttorio, non obbligatorio)

Integrazioni: 2.4 All'esito di detta istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere al Comune l'integrazione della documentazione o il suo adeguamento, entro un termine non superiore a **trenta giorni**.

2.5 Il GTAs, di cui al par. 6, effettua l'istruttoria ... la richiesta di integrazioni determina la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg, dei termini procedurali (c.2 art.5 L.R. 2/2009). Trascorsi 30 gg. senza che il Comune abbia presentato le integrazioni documentali, l'istanza si intende archiviata d'ufficio

COSA CAMBIA 4/5:

Efficacia condizionata del provvedimento finale:

***3.10** L'individuazione dell'AS, approvata con deliberazione della Giunta regionale, è condizionata all'approvazione della variante del PRGC nella quale è integralmente recepita l'Area sciabile.*

Conclusione condizionata del procedimento:

1.2) Premesso che la non sussistenza della conformità urbanistica determina l'impossibilità della GR a procedere all'approvazione delle aree sciabili proposte dai Comuni, tale approvazione potrà avvenire solo a conclusione del procedimento di variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente, termine dal quale decorrono i tempi di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009.

COSA CAMBIA 5/5:

Pre-istruttoria informale

5.1 Il Comune, al fine di predisporre la documentazione tecnica e la deliberazione sopra indicata, può avvalersi del supporto del Gruppo Tecnico Regionale, richiedendo agli uffici regionali di attivare, mediante richiesta informale a mezzo e-mail al Settore competente in materia di aree sciabili (all'indirizzo sport@regione.piemonte.it o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali) una ***pre-istruttoria, finalizzata all'esame preliminare della documentazione, anche nel merito, utile al fine di adeguare gli elaborati, rivedere le scelte in ordine all'individuazione o variazione delle Aree sciabili comunali, ovvero acquisire indicazioni tecniche sull'applicazione delle norme vigenti alle peculiarità del territorio comunale.***

RACCOMANDAZIONI AI COMUNI:

nella predisposizione della deliberazione di individuazione/variazione dell'Area sciabile e della relativa documentazione tecnica:

- **Base CARTOGRAFICA BDTRE**
- **caratteristiche elaborati** (UNI EN ISO 7200:2007, formato, intestazioni n. e data rev. Firme.....)
- **Elenco degli elaborati nella Deliberazione comunale** (con riferimenti identificazione)
- **Elaborati cartografici: Chiarezza della rappresentazione** (simbologia e rappresentazione elementi istruttoria)
- **Provvedere, con congruo anticipo** rispetto all'approvazione della deliberazione comunale recante la proposta di individuazione delle Aree sciabili di cui all'art. 5 della L.R. 2/2009, a **dare notizia dell'avvio del procedimento** amministrativo mediante comunicazione personale, al fine di consentire la partecipazione da parte dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, nei confronti dei quali la deliberazione comunale è destinata a produrre effetti diretti ovvero ai quali la deliberazione potrebbe comunque causare pregiudizio.

DEFINIZIONI 1/2: *Art. 2 – Definizioni (art. 4 comma 2, della L.R. 2/2009):*

La classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo riporta la denominazione, il grado di difficoltà delle stesse associato ad un colore, le quote massime e minime oltre alla lunghezza sviluppata in metri.

Tipologie di pista in funzione delle rispettive caratteristiche funzionali:

piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati

piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati

piste per altri sport sulla neve: (non ogg. di classificazione)

Snowpark: (non ogg. di classificazione)

percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati;

percorso fuori pista o misto: (non ogg. di classificazione)

pista per il salto con gli sci: (non ogg. di classificazione)

pista di collegamento: tracciato che consente il trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.

DESTINATARI:

→II CONCESSIONARIO

ai sensi della legge regionale n. 17/2024, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate

→I COMUNI

che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane

→IL SOGGETTO

che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo

DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA 1/2:

- **documentazione fotografica** dello stato dei luoghi interessati
- **corografie dello stato di fatto**, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, in formato BDTRE
- **planimetrie a curve di livello**, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportati impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica; l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d; gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A)
ai sensi della legge regionale n. 17/2024, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate
- **sezioni longitudinali**, con indicazione delle pendenze per tratti omogenei, riportanti anche, se significative, eventuali pendenze trasversali
- **relazione tecnica**, con le caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti; i connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche, le valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;

DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA 1/2:

- **relazione di inquadramento territoriale e urbanistico:** fascicolo riportante indicazioni inerenti il territorio. In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte
- **relazione descrittiva** in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate
- **estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.C.** riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano. In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte
- **planimetria catastale**, con evidenziate le piste, i fogli di mappa e le particelle attraversate
- **eventuale relazione** atta a giustificare la classificazione di una o più piste in deroga ai parametri di cui al D. Lgs. 40/2021 e alla L.R. 2/2009

COSA CAMBIA 1/2:

DGR n. 21 - 526 del 16-12-2024 (all. tecnico)

- Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo
- Criteri per la classificazione delle piste – modificati dal D.Lgs n. 40/2021
- Procedimento di classificazione – la SCIA viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore che poi la inoltra alla Commissione Tecnica che esprime parere vincolante e motivato entro 45 gg

DGR n. 17 - 4762 del 13-03-2017 e DGR n. 76-8985 del 16-05-2019 (revocate)

- Presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo
- Criteri per la classificazione delle piste
- Procedimento di classificazione – la domanda di classificazione viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore, inoltrata alla Commissione Tecnica che esprime parere vincolante e motivato entro 60 gg

COSA CAMBIA 2/2:

DGR n. 21 - 526 del 16-12-2024 (all. tecnico)

- La Commissione Tecnica redige il verbale delle sedute e la SCIA costituisce atto di classificazione delle piste
- Modifica della classificazione delle piste – presentazione di una SCIA di VARIAZIONE

DGR n. 17 - 4762 del 13-03-2017 e DGR n. 76-8985 del 16-05-2019 (revocate)

- La Commissione Tecnica redige il verbale delle sedute e il Dirigente del Settore provvede con determinazione alla classificazione delle piste
- Modifica della classificazione delle piste – proposta di nuova classificazione delle piste modificate

È possibile rivolgere una domanda ai relatori al seguente indirizzo:

<https://ahaslides.com/DLERE>

